

PIANI DI RICOSTRUZIONE

ATTI GENERALI



PAGINA BIANCA



Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali

PIANI DI RICOSTRUZIONE

A - Ricognizione sugli atti e sugli impegni finanziari assunti
dal Governo

Sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero (9303) sono stati imputati sin dall'origine tutti i limiti di impegno trentennali relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione. Dalla fine degli anni 40 sino al 1981 sono stati disposti annualmente limiti per un ammontare di 24 miliardi.

(B42.3punto)

00003

L'onere per il bilancio, sulla base di questo dato, viene ottenuto anno per anno in relazione ai limiti d'impegno disposti che occorre sommare (ognuno rappresenta un impegno costante per trenta anni).

Si deve, tuttavia, tener presente che, maturata e pagata la 30° annualità del primo limite d'impegno, la sommatoria viene diminuita dell'importo relativo. Quindi, nel trascorrere degli anni, si è verificato un crescendo di spesa continuo sino al 30° anno dall'origine, mentre dopo si sono verificati contemporaneamente da una parte la diminuizione della sommatoria dell'importo del primo limite, seguita ogni anno dal secondo, terzo, ecc. e dall'altra l'aumento per i nuovi successivi limiti.

Considerato che l'inizio di tale meccanismo di spesa può essere attribuito sostanzialmente al 1950 (modeste somme sono state disposte prima), si osserva che la spesa massima annua si è ottenuta nel 1979.

Dopo di che per due anni (sino al 1981 epoca dell'ultimo limite) la spesa totale come detto è diminuita da una parte ed aumentata dall'altra.

Chiaramente dal 1982 in poi la spesa è risultata costantemente in diminuizione.

E' ovvio che i pagamenti effettivi disposti ogni anno non coincidono con la somma dei limiti, per effetto delle economie verificatesi in sede di collaudo delle opere rispetto agli impegni assunti, economie che non sempre è stato possibile riutilizzare.

(B42.3punto)

00004

Nei citati 24 miliardi sono inclusi anche i 2,5 miliardi disposti dalla legge 933/1977 e i 9 miliardi dalla legge 843/1978.

A dimostrazione di quanto esposto si segnala che nel 1990 i pagamenti effettivi disposti sono stati di circa 21.790 milioni.

* * *

Sempre con il sistema in annualità (Cap. 9305) è stato autorizzato nel 1982 un limite d'impegno di 4 miliardi con la legge 526/1982 a favore del piano di ricostruzione e della diga foranea a protezione del porto di Pantelleria.

Di tale limite, gli impegni assunti ammontano a circa 2,8 miliardi. La differenza, purtroppo, come riferito nella relazione generale, è andato in economia di bilancio.

Nel 1990 i pagamenti disposti ammontavano a circa L. 1.508.000.000 in quanto i lavori della diga risultavano ancora in corso per cui i pagamenti non raggiungono il totale degli impegni.

* * *

(B42.3punto)

00005

Anche il Cap. 9308, istituito a seguito della legge 363/1984 relativo al piano di ricostruzione di Ancona, va annoverato tra quelli legati al sistema differito, venticinquennale anziché trentennale.

Su detto capitolo il limite di 30.500 milioni è stato tutto impegnato.

Nel 1990 sono stati disposti pagamenti per circa L. 21.200.000.000.

* * *

Seguono ora i capitoli relativi ad interventi straordinari disposti in conto capitale a favore dei comuni dotati di piano di ricostruzione e colpiti da calamità naturali.

Cap. 9306 legge 80/1984 art. 15	45.000.000.000
---------------------------------	----------------

Cap. " " 730/1986 art. 3	40.000.000.000
--------------------------	----------------

Somme tutte impegnate. Al 1990 sono stati disposti pagamenti per circa L. 60.500.000.000.

Cap. 9307 legge 363/1984 art. 13 s.d.	30.000.000.000
---------------------------------------	----------------

Somma impegnata. Al 1990 disposti pagamenti per L. 29.079.000.000.

Elenco dei Comuni che hanno usufruito delle provvidenze suindicate:

-Alife (CE)	(art.15 legge	18.4.84,	n.80)
-Ariano Irpino (AV)	(	"	"

(B42.3punto)

	e art.3 legge 28.10.86,n.730)
-Mignano Montelungo (CE)	(art.15 legge 18. 4.84,n.80)
-Teano (CE)	(" " " ")
-Ancona	(art.13 n.d.legge 24.7.84,n.363)
-Alfedena (AQ)	(art.13 s.d.legge 24.7.84,n.363)
-Ateleta (AQ)	(" " ")
-Castel di Sangro (AQ)	(" " ")
-Rivisondoli(AQ)	(" " ")
-Roccaraso (AQ)	(" " ")
-S.Pietro Avellana (IS)	(" " ")
-Lama dei Peligni (CH)	(" " ")
-Palena (CH)	(" " ")
-Taranta Peligna (CH)	(" " ")
-Capua (CE)	(" " ")
-Pietravairano (CE)	(" " ")
-S.Pietro Infine (CE)	(" " ")
-Teano (CE)	(" " ")
-Atina (FR)	(" " ")
-Cervaro (FR)	(" " ")
-Piedimonte S.Germano(FR)	(" " ")
-Roccasecca (FR)	(" " ")
-S.Ambrogio sul Garigliano(	" " ")
-S.Elia Fiumerapido (FR)	(" " ")
-S.Vittore del Lazio (FR)	(" " ")
-Viticuso (FR)	(" " ")

(B42.3punto)

00007

* * *

A parte va noverato il Cap. 9309, in quanto come esposto nella relazione generale, è stato istituito nel 1987 per 100 miliardi in conto capitale disposti dalla legge 120/1987 per fronteggiare le più impellenti necessità dei piani di ricostruzione in corso.

E' stato impegnato tutto lo stanziamento e al 1990 sono stati disposti pagamenti per circa 52 miliardi.

Come si evince dall'allegato D.M. n.13 in data 5.1.1987 lo stanziamento suddetto è stato ripartito come segue:

L. 18.365.500.000 per la lett. a) dell'art.2 della legge 23.12.1977, n.933

- reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per l'esecuzione dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione dei prezzi;

L.74.454.500.000 per la lett. b) dell'art.2 della legge 23.12.1977, n.933

- _ corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

L.7.180.000.000 per la lett. e) dell'art. 2 della legge 23.12.1977, n.933

- corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.

Elenco dei lotti di lavoro dei Comuni che sono rientrati nella ripartizione suindicata:

(B42.3punto)

00003

LIGURIA

Borzonasca - 5°

Moneglia - 3°

Recco - 6°

EMILIA

Camposanto - 1°

TOSCANA

Castel S. Niccolò -1°

Castiglion Fiorentino - 6°

Montevarchi -4°

MARCHE

Ancona -7°

Civitanova M. -7°

Loreto -9°

Macerata -1°-2°

Macerata -3° -4° -5°

LAZIO

Amaseno -2°

Anzio -6° -7°

Aquino -4°

Atina -4° -5°

Cassino -12°

Cassino -13°

Cervaro -4° e 5°

Cisterna -4°

Grottaferrata -6°

Lanuvio -5°

(B42.3punto)

00003

Marino -5°

Minturno -5°

Nettuno -2° -3°

Pontecorvo -5°

S.Andrea sul Garigliano -4°

S.Apollinare -4°

S.Giorgio a Liri -2°

Segni -5° -6° e 7°

ABRUZZO

Castel di Sangro -6°

Francavilla a Mare -12°

Lama dei Peligni -4°

Orsogna -6°

Orsogna -8°

Popoli -3°

Roccaraso -9°

S.Martino sulla Marruccina -1° -2°

Torricella Peligna -1°

Torricella Peligna -2°

MOLISE

Isernia -9°

CAMPANIA

Ariano Irpino -2°

Cancello Arnone -2°

Cancello Arnone -4°

Cancello Arnone -5°

Capua -11°

(B42.3punto)

00010

Capua -12°

Mignano Montelungo -2°

Mignano Montelungo -3°

Pietravairano -4°

S.Pietro Infine -3° -4°

S.Pietro Infine -5°

S.Pietro Infine -6°

CALABRIA

Villa S.Giovanni -6°

SICILIA

Randazzo -7°

Randazzo -8°

Randazzo -9°

* * *

Si e così esaurita la disamina dei capitoli di spesa e dei relativi limiti di impegno e stanziamenti.

Si riportano i dati sui lavori lordi realizzati o in corso, la cui rappresentazione analitica per Comune risulta dalla relazione generale.

Le opere realizzate o in corso ammontano a circa L. 732.863.291.000.

A tale spesa si è fatto e si fa fronte come segue: per 215 miliardi con gli stanziamenti in conto capitale e per L. 517.863.291.000 con i limiti di impegno.

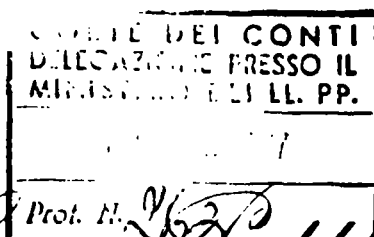
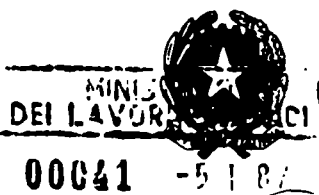
(B42.3punto)

Si fa presente che le spese sostenute con il sistema differito (Cap. 9303 -- e 9305) vengono recuperate a carico dei Comuni interessati dopo tre anni dal collaudo, in 30 anni senza interesse, ridotte del 50% per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

(B42.3punto)

00012

RAGIONERIA - DIGES

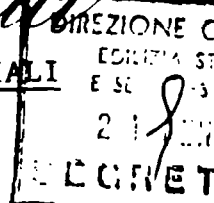


Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

DIV. 5a

N° 13

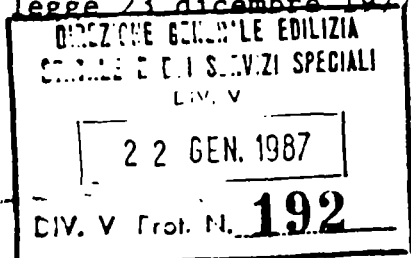


VISTA la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 18 novembre 1986, n. 760 con il quale per l'anno 1987, è stata autorizzata la spesa di Lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dello articolo 2, lettera a), b) ed e) della legge 23 dicembre 1977, n. 933;

CONSIDERATO che gli oneri conseguenziali all'applicazione del menzionato decreto legge, sulla base dei riscontri effettuati dalla competente Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali vengono a determinarsi come segue:

legge 23 dicembre 1977, n. 933, art. 2, lett. a) L. 18.365.500.000. =
lett. b) L. 74.454.500.000. =
lett. e) L. 7.180.000.000. =



D E C R E T A

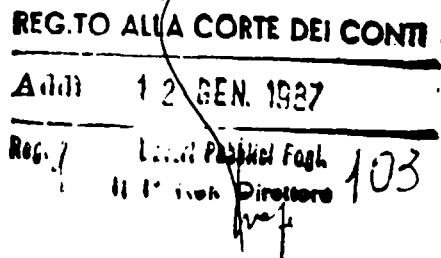
lo stanziamento di Lire 100 miliardi del D.L. 18 novembre 1986, n. 760, è ripartito come specificato in premessa, e graverà sul Cap. dello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. per il 1987.-

ROMA, 25 GEN. 1987

I L M I N I S T R O

TAR/

00013





Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali

PIANI DI RICOSTRUZIONE

B - Finanziamento mediante pagamenti differiti in annualità trentennali anticipate

Alla fine degli anni quaranta, dopo gli eventi bellici, è iniziata la ricostruzione del Paese.

Lo Stato ha dovuto, pertanto, farsi carico anche del ripristino delle opere di urbanizzazione primaria dei Comuni colpiti dagli eventi stessi.

(B4 1punto)

00014

Sono nati, così, i piani di ricostruzione e, attese le condizioni economiche e l'enormità dei problemi da affrontare, per diluirne il carico si è dovuto ricorrere al sistema del pagamento differito, che consiste in una serie costante di impegni di spesa assunti per un determinato periodo di tempo (di norma trenta anni).

E' stato, così, possibile realizzare programmi di ingente entità.

Tale settore di intervento, come noto, è stato organicamente regolato dalla legge 27.10.1951, n.1402.

Giova rammentare che la spesa sostenuta viene restituita dai Comuni, ridotta al 50% nei riguardi di quelli dotati di popolazione inferiore a 5000 abitanti, in trenta anni senza interessi.

Come esposto nella relazione generale, risulta tuttora fondamentale la portata della circolare n.3333 del 6.6.1956 (all.1).

In essa trovasi, infatti, il riferimento specifico al calcolo delle spese da effettuare in relazione al numero delle annualità maturate al momento della liquidazione delle spese stesse di cui si dirà dopo e in rapporto all'istituto finanziario presso il quale saranno scontate quelle differite.

Premesso quanto sopra, occorre ora precisare il meccanismo che regola il pagamento differito di cui trattasi.

Gli elementi che concorrono a determinare le annualità sono:

(B4 1punto)

1) il saggio di interesse, compreso nelle stesse, la cui misura non può superare di 1 punto il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia (art.16, comma 2, legge 1402/1951).

Tale saggio serve per ottenere l'annualità corrispondente al valore capitale dell' opera.

2) il saggio di sconto, che corrisponde alla misura applicata da determinati istituti per lo sconto delle annualità differite (per un massimo di 29, in quanto la prima è comunque corrisposta subito in unica soluzione).

3) gli oneri di sconto, che venivano applicati nel passato allorquando il saggio di interesse era inferiore a quello di sconto. Ipotesi che ormai non si verifica da lungo tempo. Servivano in sostanza a compensare la differenza tra i due saggi e, quindi, facevano parte integrante della spesa dell'opera.

Per quanto riguarda il saggio di interesse giova far presente, come memoria, che la misura del tasso ufficiale di sconto negli ultimi venti anni circa è variata dal minimo del 3,50% nel 1969 al massimo del 19% nel 1981. Successivamente è diminuita quasi costantemente, tranne brevi periodi, sino a raggiungere la misura attuale del 12,50% in vigore dal 21 maggio 1990.

Pertanto, il saggio di interesse è stato determinato anche in funzione di tali variazioni. In proposito si dirà più specificatamente al successivo punto (saggio di sconto), con il quale è strettamente collegato.

(B4 1punto)

Nel passato lo sconto delle annualità differite veniva praticato da alcuni istituti quali l'I.N.P.S., l'I.N.A., il Consorzio di Credito alle OO.PP., l'I.N.F.R. e gli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro.

Ormai da diversi anni solo questi ultimi accettano tali operazioni a lungo termine, ma solo nei riguardi delle concessioni di importo non eccessivamente elevato.

La misura del saggio di sconto tuttora applicata da detti Istituti è stata fissata nel 10,25% con decreto del Ministero del Tesoro in data 30.12.1986.

Pertanto, considerata la misura vigente del T.U.S. (12,50%), l'interesse compreso nelle annualità rientra ampiamente nella misura praticata dai richiamati Istituti del Tesoro.

Ciò ha comportato e comporta la coincidenza tra le due misure dell'interesse e dello sconto.

Nei casi limite, invece, per l'impossibilità ad ottenere lo sconto, attesa l'importanza quantitativa degli importi, questa Amministrazione non ha potuto che applicare la misura massima di interesse concedibile (1 punto in più del T.U.S. ai sensi della legge 1402/1951).

Ma si è trattato, come evidenziato, di casi limite. Infatti, al momento e ormai da tempo sono in corso di realizzazione con il sistema dei pagamenti differiti solo la diga di Pantelleria (30 anni) ed il piano di ricostruzione di Ancona (25 anni).

(B4 1punto)

00017

Per il primo caso non esistono problemi, in quanto al riguardo il concessionario ha ottenuto sia pure in più volte, la copertura quasi totale dello sconto dagli Istituti del Tesoro e, quindi, a condizioni alquanto vantaggiose per il costo dell'opera, rispetto al mercato finanziario.

Per Ancona, invece, considerata la misura elevata dei lavori in corso di realizzazione non è stato possibile ottenere alcuna operazione di sconto.

Pertanto, proprio per quanto esposto, l'Amministrazione ha dovuto applicare integralmente nel caso di Ancona il disposto del comma 8 dell'art. 13 n.d. della legge 363/384, che prevede un interesse non superiore del 5% al T.U.S..

Comunque, anche in questo caso (+ 5 punti) la misura ottenuta è risultata sostanzialmente inferiore a quella dei tassi passivi applicati dalle Banche alle anticipazioni, alquanto onerose come noto.

Infatti, ai pagamenti disposti per tali lavori il saggio di interesse, rimasto legato al T.U.S., è oscillato dal 20% al 17,50% attuale (dal 1985 al 1990).

Al riguardo sembra opportuno precisare, per concludere, che a fronte dei crediti maturati per lavori eseguiti questa Amministrazione, una volta determinata la misura dell'interesse legata al momento del maturarsi del credito (epoca di esecuzione delle opere), dispone di volta in volta il pagamento corrispettivo mediante annualità.

(B4 1punto)

00019

E' questo, si ripete, un caso limite, che evidenzia anche la particolare idoneità finanziaria del Concessionario, di cui viene fatto esplicito riferimento quale condizione per la scelta dello stesso nella richiamata circolare n.3333.

Per quanto riguarda, infine, il richiamo della stessa circolare al calcolo delle spese da effettuare in relazione al numero delle annualità che fossero maturate al momento della liquidazione, occorre esplicitare con ogni chiarezza il meccanismo che regola tale calcolo.

In proposito giova premettere che sin dall'inizio dell'attuazione dei piani di ricostruzione mediante pagamento differito il Ministero del Tesoro su pressione di questo Ministero ha permesso il pagamento in unica soluzione, al momento della liquidazione del credito, di tutte le annualità maturate dall'esercizio in cui era iscritto il limite su cui gravava l'impegno di spesa a quello del loro effettivo pagamento.

A causa della scarsa liquidità monetaria per tali interventi per un certo periodo fu imposto, però, il pagamento in contanti di una sola annualità.

A prescindere da questa parentesi, si evidenzia che in ogni annualità, come noto, è compresa una quota di capitale ed una quota di interesse, per cui al momento del maturarsi del credito potendo come detto liquidare più annualità in contanti il calcolo da fare è quello necessario per eliminare dalle annualità così corrisposte la quota di interesse, non più dovuta perchè il pagamento per quella parte si è trasformato in contanti.

(B4 1punto)

E' evidente che ciò comporta notevoli economie rispetto agli impegni assunti, economie che ovviamente venivano e vengono riutilizzate.

Va precisato che la percentuale di riduzione da applicare è determinata in funzione del saggio di sconto se ottenuto o in sua mancanza del saggio di interesse compreso nelle annualità e, naturalmente, in funzione del numero delle annualità che possono corrispondersi in unica soluzione.

Per entrare nel vivo del sistema, che nel caso di specie corrisponde all'ammortamento di un debito mediante rate costanti anticipate, conviene esporre alcuni dati numerici che con la loro logica danno chiarezza al sistema medesimo.

Il carico globale dello Stato per 30 annualità relative ad un ipotetico pagamento con saggi di interesse diversi è il seguente:

Capitale	Interesse	Annualità	Carico Totale (annualità x 30)
L.100.000.000	10,25%	L. 9.822.925	L. 294.687.750
L.100.000.000	11,75%	L.10.903.720	L. 327.111.600
L.100.000.000	14,50%	L.12.885.500	L. 386.565.000

Si riportano, altresì, alcuni dati per evidenziare il contenimento della spesa pagando più annualità in contanti:

Saggio di sconto al 7,25 %

2 annualità in contanti anziché 1 riduzione del 6,27%

4 " " " 1 " " 16,56%

6 " " " 1 " " 24,62%

Saggio di sconto al 10,25 %

(B4 1punto)

00020

2 annualità in contanti anziché 1 riduzione del 8,46%

3 " " " 1 " " 15,55%

4 " " " 1 " " 21,59%

3 " " " 2 " " 7,75%

4 " " " 2 " " 14,35%

5 " " " 2 " " 20 %

Saggio di sconto al 13 %

2 annualità in contanti anziché 1 riduzione del 10,28%

3 " " " 1 " " 18,62%

5 " " " 1 " " 31,31%

Ed, infine, l'applicazione pratica di alcuni dati esposti:

Progetto lordo L. 100.000.000

da ammortizzare con l'interesse

al 10,25% e lo sconto della stessa

misura

L'annualità relativa è pari a L. 9.822.925

viene liquidato un primo acconto di L. 50.000.000

con la corresponsione di 2 annualità

in contanti per cui va applicata la

riduzione del 8,46% " 4.230.000

L. 45.770.000

pari alla annualità di L.4.495.950

viene liquidato il saldo L. 50.000.000

con la corresponsione di 4 annualità

in contanti per cui va applicata la

riduzione del 21,59% " 10.795.000

L. 39.205.000

(B4 1punto)

pari alla annualità di L.3.851.075

L'opera è costata, quindi, in capitale L.84.975.000
(45.770.000 + 39.205.000) rispetto ai 100 milioni previsti ed in
annualità L. 8.347.025 (4.495.950 + 3.851.075) con l'economia
annua di L.1.475.900 (9.822.925 - 8.347.025).

Al termine dell'ammortamento del debito il costo totale
effettivo dell'opera corrisponderà a L. 250.410.750
(8.347.025x30).

(B4 1punto)

30022



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ISPETTORATO CENTRALE PER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA

Roma, 6 giugno 1956

L. N. 3333

~~Roma, 6 giugno 1956~~

AGLI INGEGNERI CAPI DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

L O R O S E D I

e per conoscenza:

AL PRESIDENTE GENERALE DEL CONS. SUP. DEI LL.PP.

~~L O R O S E D I~~

AI PROVVEDITORI REGIONALI ALLE OO.PP.

L O R O S E D I

OGGETTO: Intervento statale nell'esecuzione dei piani di ricostruzione, a norma dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Allo scopo di imprimere una maggiore sollecitudine ed ai fini di una organica esecuzione delle opere attive all'attuazione dei piani di ricostruzione, si ritiene opportuno chiarire la portata dell'intervento statale in tale campo e conseguentemente impartire le istruzioni che seguono — a carattere generale — intese a porre in rilievo i quesiti più frequentemente formulati e ad ovviare a manchevolezze riscontrate sia nella impostazione che nella progettazione ed esecuzione delle opere.

INTERVENTO STATALE

Come è noto, questo Ministero — avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 — può intervenire, anticipando la relativa spesa, nell'esecuzione, parziale o totale, dei piani di ricostruzione dei Comuni gravemente danneggiati dalla guerra, i quali, pur avendone l'obbligo, non siano in grado di provvedere direttamente alla realizzazione del piano per impossibilità tecniche e finanziarie.

Per ottenere l'intervento statale il Comune deve inoltrare a questo Ministero — Ispettorato Centrale per Ricostruzione Edilizia — la delibera comunale approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa — che deve contenere:

a) la richiesta di intervento statale ai sensi dell'art. 15 della legge 27.10.1951, n. 1402, con esplicita menzione che il Comune non è in grado di provvedere all'attuazione del piano di ricostruzione;

b) l'assunzione dell'obbligo di iscrivere in bilancio — per il caso che lo Stato accolga l'istanza — la somma da rimborsare nella misura che risulterà effettivamente anticipata, a partire dal terzo anno successivo a quello di collaudo di ciascuna opera. Il rimborso è ridotto alla metà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva derazione nazionale e delle casse mutue di per gli esercenti attività commerciali;

il decreto del Presidente della Repubblica 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e fetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da ere;

il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la dei commissari liquidatori delle casse mutue di per gli esercenti attività commerciali, per gli e per i coltivatori diretti;

l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, io, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, li cessazione delle gestioni commissariali alla data giugno 1981;

l'elenco dei residui attivi allegato alla rendiconta- edisposta dalla ex Cassa mutua commercianti di ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in l quale l'ufficio liquidazioni provvede alla zione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse; rto che restano da riscuotere i seguenti crediti, ammontare complessivo di L. 563.026:

mune di Frosolone: rimborso di tre assegni ivi di natalità erogati ai sensi della legge regionale el 1973, L. 150.000;

mune di Venafro: rimborso di un assegno ivo di natalità erogato ai sensi della legge le n. 19 del 1973, L. 50.000;

mune di Civitanova del Sannio: rimborso di un o integrativo di natalità erogato ai sensi della legge le n. 19 del 1973, L. 50.000;

mune di Colli a Volturno: rimborso di due assegni ivi di natalità erogati ai sensi della legge regionale el 1973, L. 100.000;

mune di S. Agapito: rimborso di due assegni ivi di natalità erogati ai sensi della legge regionale el 1973, L. 100.000;

mune di Cerro al Volturno: rimborso di un o integrativo di natalità erogato ai sensi della legge ale n. 19 del 1973, L. 50.000;

mune di S. Elena Sannita: rimborso di un assegno ativo di natalità erogato ai sensi della legge ale n. 19 del 1973, L. 50.000;

I.P. - Isernia: recupero deposito cauzionale, 026;

risiderato che ai fini di una sollecita chiusura delle zioni di liquidazione della summenzionata Cassa i di malattia per gli esercenti attività commerciali di a è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

idui crediti della soppressa Cassa mutua di malattia li esercenti attività commerciali della provincia di a, elencati nelle premesse ed ammontanti complessi- ne a L. 563.026, sono trasferiti alla Federazione

nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Isernia, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1986

Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 354

87A0216

DECRETO 30 dicembre 1986.

Fissazione dei saggi d'interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Sulla proposta del direttore generale degli Istituti di previdenza;

Udito il consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta.

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale omonima, concederanno con propri fondi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene determinato come segue:

1) 9% per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli Istituti di previdenza medesimi;

2) 9,50% per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti Istituti;

3) 9,50% per mutui ai comuni, alle province, ai consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, da ammortizzare entro dieci anni;

4) 9,75% per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 3) con ammortamento di durata superiore a dieci anni;

5) 10,25% per sconto di annualità statali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1987

Registro n. 1 Istituti di previdenza, foglio n. 57

87A0300



Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

Piani di ricostruzione

C) Modalità di affidamento delle Concessioni

Macerata 1° - 2° lotto

Sulla base dei requisiti richiesti dalla circolare n.3333 del 6.6.1956 (ente riconosciuto particolarmente idoneo per capacità tecniche e per possibilità finanziarie) il primo affidamento in concessione alla Soc.Adriatica Costruzioni risulta quello del 1° lotto del piano di ricostruzione di Civitanova Marche, disposto nel 1960/61. Trovandosi i relativi atti all'archivio deposito è possibile precisare solo che l'importo della concessione fu di 100 milioni e che con D.M. n.4774 del 16.11.1962 fu approvato in L.99.429.204 il relativo collaudo; seguirono altri sei lotti per lo stesso Comune, sempre affidati alla medesima società.

Allorquando maturò il finanziamento del primo lotto del piano di ricostruzione di Macerata, il Sindaco dell'epoca Avv.Arnaldo Marconi con lettera n.10763 del 12.4.1963 avanzò

istanza perchè "la scelta ricadesse nell'Ente Concessionario Adriatica Costruzioni" che all'epoca stava realizzando, come detto, il piano di ricostruzione della vicina Civitanova Marche.

Fu una lettera molto elogiativa per l'Impresa surrichiamata e, infatti, con ministeriale n.1131 in data 14.6.1963 si comunicò alla medesima l'intenzione di affidamento del 1° lotto di Macerata per l'importo di f.150.000.000.

Successivamente, iniziarono pressanti e motivate richieste del Comune per ottenere altri finanziamenti, data l'esiguità del primo, necessari per la costruzione di una importante strada destinata ad avviare a soluzione il traffico cittadino.

D'intesa con il Ministero del Tesoro fu decretato l'aumento del limite di intervento statale e conseguentemente con Ministeriale n.156/A in data 29.2.1964 si propose l'ulteriore finanziamento di 350 milioni per il 2° lotto sempre alla Soc.Adriatica Costruzioni.

Il progetto fu formalmente approvato con D.M. n.4923 del 14.11.1964 ed i lavori affidati alla Concessionaria medesima. Seguirono nel tempo diverse perizie suppletive e di variante.

Macerata 3° - 4° - 5° lotto

A seguito del terremoto verificatosi nel novembre-dicembre 1972, sono state destinate tra l'altro con D.L. n.31 del 16.3.1973, convertito in legge n.205 del 17.5.1973, anche provvidenze in favore dei piani di ricostruzione, dipendenti da eventi bellici, dei Comuni dotati di tali strumenti urbanistici, la cui efficacia fu peraltro prorogata al 31.12.1975.

E' stato, così, possibile disporre altri cospicui finanziamenti a favore di Macerata.

Il Comune interessato con deliberazione Consiliare n.250 del 12.9.1974 ha chiesto di destinare i fondi disponibili per completare la circolazione esterna iniziata con il 1° - 2° lotto e di affidare i lavori sempre alla Soc.Adriatica Costruzioni.

Con ministeriale n.3493 in data 10.10.1974 è stato proposto un 5° lotto di lavori per 4 miliardi alla Concessionaria più volte richiamata e successivamente, sulla base delle richieste del Comune e conseguente invito del Gabinetto dell'On.le Ministro di cui al foglio n.8188/50/1 in data 23.10.1974, con ministeriali n.3680, 3681 e 3682 del 25 stesso mese sono stati proposti

finanziamenti di £.2.788.055.800 per il terzo lotto, di £.2.490.595.800 per il 4° lotto, nonché di £.4.000.000.000 per il 5° lotto, con la rimodulazione dell'interesse dal 7% al 7,25%.

E' stato così approvato con D.M. n.4370 del 16.12.1975 nell'importo di £.11.290.571.000, di cui £.6.194.787.505 per lavori, il progetto di primo stralcio in data 23.10.1975 per l'esecuzione del 3° - 4° - 5° lotto del piano di ricostruzione di Macerata, concedendosene l'esecuzione alla Soc.Adriatica Costruzioni di Ancona sulla base del voto n.713 in data 13.11.1975 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha espresso parere favorevole in linea tecnica sul progetto generale del 23.10.1975 ed in linea tecnica ed amministrativa su progetti stralcio di cui quello citato, ridotto d'ufficio nei limiti del finanziamento disposto.

Con successivo D.M. n.7024 del 16.12.1977 è stato concesso alla stessa Società l'esecuzione del progetto di secondo stralcio 23.10.1975 per un ammontare complessivo di £.16.489.887.327, di cui £.12.823.275.900 per lavori, agli stessi prezzi, patti e condizioni del rapporto originario, in conformità dell'ulteriore parere del Consiglio Superiore n.954 in data 15.12.1977.

Da ultimo con D.M. n.314 dell'8.2.1980, previa approvazione
in linea tecnica del progetto generale del ripetuto 3° - 4° - 5°
lotto, del quale si concedeva l'esecuzione alla richiamata
Società Adriatica Costruzioni, è stata affidata alla medesima
Impresa l'esecuzione di un terzo stralcio dei detti lavori per
un ammontare totale di f.32.489.887.217 di cui f.19.904.239.000
per lavori, sempre agli stessi prezzi, patti e condizioni del
rapporto originario, ai sensi dell'art.26, 2° comma della legge
18.10.1942 n.1460.

Ancona 7° lotto

A seguito di numerose e pressanti richieste del Comune è stato possibile, nell'ambito della programmazione degli interventi relativi ai fondi previsti nel bilancio del 1974, finanziare il 7° lotto del piano di ricostruzione di Ancona per 200 milioni con ministeriale n.1888 del 28.5.1973, proponendone l'affidamento in concessione alla Soc.Adriatica Costruzioni di Ancona, anche in considerazione del fatto che il Concessionario degli ultimi quattro lotti dello stesso piano non aveva manifestato l'intenzione di proseguirne l'esecuzione.

Si precisa, altresì, che l'affidamento al concessionario prescelto avvenne ai sensi della circolare n.3333 del 6.6.1956 in quanto "ente riconosciuto particolarmente idoneo, per capacità tecniche e per possibilità finanziarie", atteso che lo stesso operava da circa dieci anni per l'esecuzione del piano di ricostruzione della città di Macerata.

Con nota n.10610 del 17.10.1977 l'Ufficio del Genio Civile di Ancona ha inoltrato un progetto generale della strada Nord-Sud voluto dalla Amministrazione Comunale ed il primo stralcio di f.200.000.000, aggiornati in data 10.10.1977 e redatti dalla Concessionaria.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esaminati detti progetti, ha espresso al riguardo con voto n.756 del 31.10.1977 parere favorevole in linea tecnica sul progetto generale, nonché in linea tecnica ed amministrativa sul progetto di primo stralcio.

E' stato, così, emesso il D.M. n.5817 in data 25.11.1977 con il quale, preso atto del progetto generale della strada Nord-Sud, è stato approvato il predetto progetto di primo stralcio nell'importo di f.210.542.000, assentita la concessione alla Soc.Adriatica Costruzioni di Ancona ed autorizzato il relativo impegno di spesa.

A seguito della legge 21 dicembre 1978, n.843, che con l'art.40 ha stanziato fondi per l'attuazione dei piani di ricostruzione, "compresi i completamenti dei lotti iniziati", il Comune di Ancona ha più volte richiesto il finanziamento del progetto generale a suo tempo presentato.

Questo Ministero con riferimento alle richieste del Comune di Ancona nell'ambito della programmazione dei fondi autorizzati dalla citata legge 843/1978, ha determinato di finanziare il più volte richiamato progetto generale per f.22.000.000.000 con nota n.435 in data 11.1.1980.

Con altra lettera n.24 stessa data è stato, tra l'altro, concesso il richiesto nulla osta per l'affidamento in concessione di tali lavori alla Soc.Adriatica Costruzioni Ancona, che presentava la stessa composizione sociale ed identico Amministratore Unico della Soc.Adriatica Costruzioni.

Esaurita l'istruttoria tecnico-amministrativa, con D.M. n.1319 in data 26.6.1980 è stato approvato il progetto generale redatto il 6.2.1975 e aggiornato il 10.10.1977, affidata la concessione alla richiamata Soc.Adriatica Costruzioni Ancona e determinata la spesa in f.22.210.542.000.

Ancona - Prolungamento Asse Nord-Sud in corso di esecuzione con il 7° lotto.

Il Comune di Ancona con deliberazione n.90 del 15.1.1980 e n.1199 del 23.7.1980 commissionava in via autonoma al richiamato ente concessionario la redazione di un progetto esecutivo relativo al prolungamento dell'Asse Nord-Sud, in corso di esecuzione con il 7° lotto dal lato Nord sino alla Via Bocconi (Centro Urbano) e dal lato Sud sino alla S.S. 16 "Adriatica" (progetto 15.5.1980 integrato in data 26.11.1980) e con delibera n.468 del 17.3.1981 ha approvato lo stesso.

Su analoga richiesta del Comune di Ancona questo Ministero, attesa l'assoluta carenza di fondi, ha provveduto ad inviare il progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il solo parere tecnico, risultato favorevole con voto n.209 del 23.4 e 14.5.1981.

L'art.13 n.d. della legge n.363 del 24 luglio 1984 ha esteso il piano di ricostruzione di Ancona alla rinascita e allo sviluppo socio-economico del medesimo capoluogo regionale e lo stesso piano di cui alla legge 27 ottobre 1951, n.1402 e successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato in parte ha conservato o ripreso, ancorchè scaduto o

decaduto, la propria efficacia sino alla sua completa attuazione, così come verrà stabilita dall'Amministrazione comunale.

All'iniziativa del Comune è stata affidata, quindi, tutta la fase realizzativa, successiva e aggiuntiva alle previsioni dei progetti esaminati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge n.363/1984, sino alla completa realizzazione del piano urbanistico.

L'Amministrazione, pertanto, con D.M. n.291 del 6.3.1985 ha approvato il richiamato progetto con i prezzi aggiornati al 31.12.1984 così come commissionato dal Comune, affidandolo in concessione alla stessa Soc.Adriatica Costruzioni Ancona.

Tale affidamento è stato determinato dalla considerazione che a quella data era della stessa Concessionaria l'unico progetto esistente che, ai sensi dell'art.13 n.d. della legge 363/1984, aveva ottenuto l'approvazione di Comune di Ancona.

ARIANO IRPINO

L'affidamento dei lavori è stato assentito in concessione alla Soc.Adriatica Costruzioni ai sensi dell'art.15 della legge 18.4.1984, n.80 "sulla base della designazione fatta, in fase di progettazione, dalle stesse Amministrazioni comunali interessate" nonché ai sensi dell'art.13 u.d. e 13 n.d. della legge 24.7.1984, n.363, comma 7".

Al riguardo va precisato che, in osservanza delle norme vigenti ed in particolare del richiamato art.13 n.d., il progetto stralcio relativo ai lavori di cui trattasi è stato approvato solo dal Comune di Ariano Irpino, senza essere, pertanto, sottoposto ad alcun parere degli Organi consultivi di questa Amministrazione (Consiglio Superiore e Commissione ex art.19 del D.L. 15.3.1965, n.124). Anche la scelta del concessionario è stata quindi operata dallo stesso Comune.